

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Si definisce **progetto** un'attività produttiva principale o accessoria dell'impresa ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto e tutte le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive in merito spettano al committente e sono insindacabili.

Si definisce **programma** di lavoro un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale, in quanto è finalizzata ad un risultato parziale da integrare con altre attività o altri risultati parziali.

Data la finalità antielusiva della disciplina, un progetto può riguardare anche l'attività principale dell'azienda ma **non può mai esaurirsi totalmente nell'oggetto sociale**: non può cioè coincidere totalmente con l'attività principale o accessoria dell'azienda, così come risulta dall'oggetto sociale, e non può ad essa sovrapporsi, bensì può solo essere ad essa funzionalmente correlato.